

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV  
n. 232

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

### ERMINIO ENZO BOSO

per il reato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1559 (pubblica istigazione dei contribuenti a ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento di imposte in esazione)

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

l'11 novembre 1993

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

ROMA

Roma, 11 novembre 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

*Il Ministro*  
(F.to CONSO)

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

TRENTO

Trento, 26 ottobre 1993

Per l'inoltro al Senato della Repubblica tramite il Ministero di grazia e giustizia, trasmetto richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Boso Enzo Erminio, con allegata copia degli atti processuali.

Si intende procedere nei confronti del suddetto parlamentare per il reato p. e p. dall'art. 1 c. 2 D.L.C.P.S. 7 novembre 1947, n. 1559, per avere pubblicamente istigato i contribuenti a non effettuare il pagamento dell'I.S.I., distribuendo in una pubblica via un opuscolo dal titolo: «I.S.I.? No, grazie!».

predisposto dalla segreteria politica della Lega Nord, contenente l'invito a versare - in luogo dell'importo dovuto - la somma di lire 22.000. In Trento il 26 settembre 1992.

Per tale fatto il P.M. aveva precedentemente esercitato azione penale per l'ipotesi di reato di cui all'art. 415 CP., a seguito di autorizzazione a procedere concessa dal Senato e comunicata con nota ministeriale del 15 giugno 1993.

All'udienza preliminare dell'11 ottobre 1993 il P.M. procedeva a contestazione suppletiva in ordine al reato di cui al suddetto D.L.C.P.S., e il difensore chiedeva termine a difesa, che il G.U.P. concedeva, rinviando ad altra udienza la trattazione del procedimento (nella prossima udienza il procedimento verrà sospeso fino alla decisione del Senato sulla presente richiesta).

Sulle modalità del fatto si riporta a quanto comunicato nella precedente richiesta di quest'Ufficio dd. 25 gennaio 1993.

Con osservanza.

*Il Procuratore della Repubblica*  
(F.to dott. Enrico CAVALIERI)